

	Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale	
	"Circolo ricreativo La Quercia A.P.S."	
	Titolo I Costituzione, Finalità, Durata	
	Art. 1 Art. 1 Denominazione e Sede	
	È costituita con sede in Comune di Felino, loc. Barbiano	
	(Parma) un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la	
	denominazione di "Circolo ricreativo La Quercia A.P.S."	
	I colori sono il giallo ed il blu. L'emblema del sodalizio	
	(Logo) è rappresentato da una Quercia.	
	Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta	
	modifica statutaria.	
	Art. 2 Finalità	
	L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro,	
	che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo	
	quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità	
	con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire	
	ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso	
	l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione	
	sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine	
	di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono,	
	anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad	

	elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.	
	L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.	
	L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.	
	Art. 3 Durata	
	La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto	
	Titolo II Attività esercitate	
	Art. 4 Le attività dell'Associazione	
	L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:	

- Attività di interesse generale;

- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

- Attività di raccolta fondi

Art. 5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed art.5 co.1 lett.t CTS. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Art. 6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:	
	la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR	

	e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;	
	la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.	
	L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.	
	Art. 7 Attività di raccolta fondi	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccol-	

	ta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decre-	
	to legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraver-	
	so la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occa-	
	sionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore	
	o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni,	
	ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma or-	
	ganizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al	
	pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-	
	tori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla	
	normativa vigente.	
	Art. 8 Gestione delle attività organizzate	
	Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestio-	
	ne sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia	
	di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici	
	obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi,	
	l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo set-	
	tore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pub-	
	blici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e	
	convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o col-	

	laborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative,	
	Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza	
	fini di lucro.	
	Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che	
	si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie	
	e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avva-	
	le in modo prevalente dell'attività di volontariato dei pro-	
	pri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	Art. 9 Apporto dei volontari	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pro-	
	prio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incom-	
	patibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordina-	
	to o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito	
	con l'associazione. La loro attività non può essere retribu-	
	ta in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari pos-	
	sono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente so-	
	stenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti	
	massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'as-	
	sociazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma	
	4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazio-	
	ni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfeta-	
	rio. L'associazione iscrive in un apposito registro i volon-	

	tari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie	
	e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso ter-	
	zi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può	
	ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati,	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle at-	
	tività di interesse generale e al perseguimento delle finali-	
	tà statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del	
	decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.	
	Titolo III Funzionamento	
	Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture	
	Contabili, Bilancio Sociale	
	L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla	
	normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del	
	Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo	
	stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione	
	di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle	

	finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente	
	statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa	
	vigente. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.	
	Art. 11 Informativa sociale	
	Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di am-	

	<p>ministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati</p>	
	<p>devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione</p>	
	<p>o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da</p>	
	<p>chiunque ne abbia interesse.</p>	
	<p>Art.12 Patrimonio</p>	
	<p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • dai beni mobili e immobili di proprietà; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dalle eccedenze degli esercizi annuali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da donazioni, erogazioni, lasciti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da quote di partecipazioni societarie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da obbligazioni e altri titoli pubblici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dal fondo di riserva; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 	
	<p>Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo</p>	
	<p>futuro incremento.</p>	
	<p>Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-</p>	
	<p>venti, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svol-</p>	
	<p>gimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo per-</p>	
	<p>seguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utili-</p>	
	<p>tà sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.</p>	
	<p>E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed</p>	
	<p>avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a</p>	
	<p>fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministra-</p>	
	<p>tori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso</p>	

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

d. nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

e. nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

f. il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

	Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Art.15 Revisione legale dei Conti	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Titolo IV I Soci	
	Art.16 Adesione all'Associazione	
	L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e	

	conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato	
	ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo	
	117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di	
	promozione sociale associate.	
	Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.	

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 17 Diritti dei soci

	I soci hanno diritto:	
	a) a concorrere all'elaborazione del programma	
	dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle	
	manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in	
	genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbliga-	
	zioni che esse comportano;	
	b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e conven-	
	zioni legate al possesso della tessera sociale;	
	c) a frequentare i locali dell'associazione	
	d) a partecipare alle assemblee;	
	e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;	
	f) ad approvare i bilanci;	
	g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli	
	stessi;	
	h) a prendere visione dei libri sociali.	
	E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministra-	
	tivi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto	
	all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggio-	
	renni in regola con il tesseramento e con il versamento delle	
	quote associative, purché iscritti da almeno tre mesi(art.24	
	d.lgs 07/2017 n 117). Gli associati minorenni acquisiscono il	
	diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad	
	allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne	

	esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.	
	Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.	
	Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.	
	Art.18 Doveri dei soci	
	I soci sono tenuti:	
	a) a sostenere le finalità dell'Associazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;	
	c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;	
	d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;	
	e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione	
	Art. 19 Perdita della qualifica di associato	

	I soci perdono la qualifica di associato:	
	a) per dimissioni;	
	b) per scioglimento volontario dell'Associazione;	
	c) per decesso;	
	d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;	
	e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.	
	In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divi-	

sione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono

	essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.	
	In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.	
	Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.	
	Quale Assemblea ordinaria:	
	• approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;	
	• approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;	
	• approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni	
	• nomina e revoca i componenti gli organi sociali;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	

	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. 	
	Quale Assemblea straordinaria:	
	<ul style="list-style-type: none"> • approva e modifica lo statuto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. 	
	In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della	

	prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli in-	
	tervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.	
	Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo	
	statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scis-	
	sione dell'associazione, deliberano lo scioglimento	
	dell'associazione, per la validità delle riunioni sono neces-	
	sari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli artico-	
	li 26, 27 e 28 del presente statuto.	
	In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla	
	modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scis-	
	sione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione	
	e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli	
	26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a	
	maggioranza dei voti dei presenti.	
	Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.	
	Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da	
	un altro associato mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni asso-	
	ciato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra	
	delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che	
	siano enti del Terzo settore, con delibera dell'assemblea so-	
	ciale, sulla base del numero degli associati, possono essere	
	attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.	

	Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vo-	
	ta sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter	
	ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre vo-	
	tazioni possono essere effettuate per alzata di mano con con-	
	troprova o per appello nominale.	
	Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto com-	
	patibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e	
	in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli ammini-	
	stratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assem-	
	blee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il	
	pagamento delle quote sociali	
	Art. 22 Il Consiglio Direttivo	
	E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di	
	7 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente. La maggio-	
	ranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche as-	
	sociate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I	
	suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino	
	all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche	
	sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato	
	quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'eserci-	
	zio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno	
	della metà.	

	Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:	
	1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;	
	2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;	
	3. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;	
	4. assegna gli incarichi di lavoro;	
	5. approva i programmi di Attività;	
	6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;	
	7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;	
	8. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicesegretario;	
	9. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;	
	10. delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;	

	Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente	
	dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua	
	elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due me-	
	si. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo ri-	
	chiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi	
	diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo,	
	o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione	
	entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi	
	15 giorni.	
	Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo	
	Presidente.	
	Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni	
	all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.	
	I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne	
	l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,	
	con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio	
	Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza	
	non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
	unico nazionale del Terzo settore o se non si	

	prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.	
	Art. 23 Il Presidente	
	E' eletto all'interno del consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.	
	Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.	
	Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.	
	Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.	
	Art. 24 L'Organo di Controllo	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.	

	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso	
	di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devo-	
	no essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano	
	in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed	
	attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano	
	revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro,	
	esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di	
	superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo	
	settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appo-	
	sitamente incaricato di tale revisione.	

	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.	
	Titolo VI Disposizioni varie e finali	
	Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore	
	L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Setto-	
	re di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo	
	117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio lega-	
	le rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo	
	le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decre-	
	to nonché la propria natura di ente non commerciale per le	
	finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive	
	inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informa-	
	zioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vi-	
	gente.	
	Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico gli estremi dell'iscrizione.	

	Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme	
	previgenti ai fini e per gli effetti derivanti	
	dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica	
	normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Regi-	
	stro unico nazionale del Terzo settore, nelle more	
	dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfat-	
	to da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Co-	
	dice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Regi-	
	stro regionale o nazionale delle associazioni di promozione	
	sociale.	
	Art. 26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica	
	quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modifica-	
	zioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Co-	
	dice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché	
	la normativa specifica di settore. Per quanto non è ricondu-	
	cibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza	
	assoluta dei partecipanti.	
	Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione	
	L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fu-	
	sione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo	
	42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso	
	previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.	

Art. 28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.